

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 59/07/2012

FATTO

Con sentenza nr. 26/1/10 depositata in data 18/2/2010 la CTP di respingeva il ricorso proposto dalla società Conter S.p.A. avverso avviso di accertamento emesso dall'agenzia entrate ufficio di Lodi per IVA Irap e Irpeg, e relative sanzioni per l'anno di imposta 2003.

I primi giudici ritenevano infondato il ricorso in quanto l'avviso di accertamento, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, era motivato mentre la società aveva sostenuto che l'avviso di accertamento era nullo in quanto riferito a una società, la Natalie SS sciolta senza messa in liquidazione il 19 dicembre 2005 e cancellata l'11 gennaio 2006.

Tale società risulta quindi un soggetto estinto mentre l'ufficio ha dichiarato di aver emesso l'accertamento ai sensi degli articoli 40 41 bis del d.p.r. 600 del 1973

Le rettifiche dei redditi consistono

a) ai fini Irap nel disconoscimento del dividendo di euro 1 milione e 500.000 e connesso credito di imposta di euro 772 650,00, ricevuto dai Natalie SS, di cui nel 2003 la Conter S.p.A. deteneva la quota di 100 % del capitale sociale;

b) ai fini Irap nel disconoscimento di un costo di euro 110 500,00 ritenuto non inerente.

Secondo la ricorrente a causa della sua estinzione la Natalie SS non può più essere destinatario di alcun rapporto giuridico né sostanziale né processuale e anche se fosse in vita non avrebbe alcun interesse a coltivare un contenzioso in quanto l'agenzia entrate nei suoi confronti non si potrebbe porre come creditore.

Secondo la parte ricorrente questa circostanza si riflette sulla motivazione dell'accertamento che l'ufficio ha dichiarato di avere emesso in base all'articolo 41 bis della d.p.r. 600 del 1973 e che risulta inapplicabile. Sul punto, la commissione di primo grado ha osservato che in realtà il ricorso all'accertamento parziale è consentito anche quando l'ufficio o debba procedere ad accertare l'esistenza di imposte o maggiori imposte non versate; quindi, il riferimento, nel caso di specie, può ritenersi congruo. Osservano i primi giudici che l'accertamento è fondato anche in base all'art. 40, comma 1, del DPR 600/73 e che vi sono elementi più che sufficienti a ritenere tutta l'operazione, nella quale è coinvolta anche la Mytos, come commessa in frode alla legge.

Avverso il deciso di rigetto del ricorso, propone appello rituale la Conter Spa che rileva la nullità assoluta della sentenza per violazione di legge. Deduce che il presente procedimento è inscindibilmente collegato a quello relativo alla vicenda che vede come protagonista la società Natalie S.S. , della quale la Conter Spa è socio unico. La sentenza emessa dai giudici di Lodi è nulla in quanto è stata disattesa la richiesta di riunificazione al procedimento radicato dalla società Natalie SS avanti la CTP di Milano Sez. 44 e rubricato al RGR 1633/99, con violazione del principio del litisconsorzio necessario. Conclude per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese.

Si costituisce e resiste l'Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Lodi - la quale, dopo un lungo excursus sulla vicenda, precisa che nessuna istanza di riunione di procedimenti connessi era stata avanzata nel corpo del primo ricorso, riservando tale richiesta ad una successiva memoria depositata in data 2 dicembre 2010, senza peraltro allegare documentazione dalla quale si potesse evincere una connessione dei procedimenti né individuare il giudice preventivamente adito al quale inviare il fascicolo per l'incombente. Il Collegio di Lodi, quindi, rigettava la richiesta di riunione per difetto dei presupposti.

In questa sede l'Ufficio contro deduce che l'appello di parte è pretestuoso e defatigatorio basandosi su un unico motivo, quello della nullità della sentenza per violazione del principio dei contraddittorio, che è stata già ampiamente disattesa e motivata dai primi giudici.

Sottolinea come, nel merito, nessuna censura viene mossa da parte appellante, con conseguente acquiescenza alla decisione emessa dalla CTP di Lodi.

Illustra ampiamente i motivi per i quali l'appello è infondato con riferimento alla giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. 3830/2010, che ha indicato come il rinvio al giudice di merito non è opportuna se urta contro il principio della durevole durata del processo e se le formalità del contraddittorio sono superflue perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo dei contraddittorio.

Aggiunge che l'avviso di accertamento in questione muove da un'attività istruttoria e ispettiva dell'Ufficio di Lodi che prescinde da quella svolta a Milano e che la Natalie SS è una società di comodo esistente solo sulla carta e utilizzata per consentire alle partecipate di ottenere risparmi di imposta indebiti. Tale società, come dichiarato anche dall'appellante è ormai estinta cancellata a far tempo dall'11 gennaio 2006; tale considerazione è ulteriore elemento a conforto del fatto che di nessuna utilità sostanziale sarebbe stata la riunione dei procedimenti.

Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese

La società appellante presenta memoria illustrativa di replica con la quale insiste per la nullità della sentenza impugnata, atteso che nel primo grado di giudizio erano state fornite tutte le indicazioni necessarie per giungere ad un provvedimento di riunione e che l'Ufficio, con il suo comportamento ostativo, ha contribuito a rallentare i tempi processuali invece che agevolare una decisione unitaria.

La questione di nullità proposta ha natura assorbente e travolge anche il merito della questione.

La trattazione della controversia avveniva come da separato processo verbale in atti.

OSSERVA

La doglianza formulata da parte appellante non è fondata e non può, quindi, trovare accoglimento.

A fronte di una complessa vicenda di merito, ampiamente sviscerata dai primi giudici, la questione posta in appello riguarda solo la questione del lamentato pregiudizio del principio dei litisconsorzio necessario.

Il legislatore, nel d.lgs. n. 546/92, ha volutamente collegato l'ipotesi di litisconsorzio necessario nel processo tributario a specifici presupposti, quali l'inscindibilità della causa tra più soggetti determinata dall'oggetto del ricorso. Nel processo tributario, quindi, sarà la domanda giudiziale a determinare l'oggetto del processo ed a costituirne il riferimento funzionale per valutare l'inscindibilità della causa tra soggetti.

Nel caso di specie, l'accertamento svolto a carico della Conter Spa se è pur vero che trae origine dalle operazioni intercorse tra la Conter Spa e la Natalie SS è sostanzialmente svincolato da quello emesso nei confronti di quest'ultima da parte dell'Agenzia delle Entrate di Milano.

E lo è per stessa ammissione della società Conter Spa la quale, sia nel primo ricorso, che nei documenti allegati, afferma che la società Natalie SS è società estinta a far tempo dall'11 gennaio 2006, data della sua cancellazione dal registro delle imprese.

Nella missiva indirizzata dall'Avv. Ciavarella alla Agenzia Entrate in (nr. 2 allegato agli atti del primo ricorso), il legale afferma che la Conter Spa " non è attualmente socio della Natalie SS".

Si sottolinea che già i primi giudici hanno rilevato che nessuna prova veniva offerta dal ricorrente in ordine all'effettiva sussistenza dei requisiti per ottenere la trattazione unitaria dei ricorsi con, tra l'altro, lo spostamento della competenza territoriale dalla Commissione di Lodi, giudice naturale competente visto che l'avviso di accertamento è stato emesso dalla Agenzia delle Entrate di Lodi, e Milano.

Infatti veniva offerta come documentazione solo una copia del processo verbale del fascicolo 1633/09 pendente avanti la Commissione Provinciale di Milano che, peraltro, reca come oggetto un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Milano per recupero credito di imposta anno 2003. Non viene allegato l'avviso di accertamento impugnato in modo da consentire un vaglio del suo contenuto e una attinenza di tale contenzioso con quello oggetto del presente giudizio - avviso di accertamento per IVA e IRPEG anno 2003 - e con la posizione della Natalie SS.

Di talché, come già rilevato e ben motivato dai primi giudici, non vi sono elementi tale da consentire di identificare concretamente nel processo causa petendi e petitum della domanda agita.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione respinge l'appello e condanna la soccombente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Ufficio che liquida in € 5000,00 (cinquemila) onnicomprensivi.